



Titolo

Apocrifia della firma sul contratto di prestazione sportiva

Descrizione

Viola il precetto di cui all'art. 4, comma 1, CGS la dirigenza di una società che abbia trasmesso ai competenti Uffici federali un contratto di prestazione professionale facente capo al proprio allenatore diverso da quello effettivamente sottoscritto da quest'ultimo e non trasmesso allo scopo di sottrarsi all'adempimento di clausole contrattuali più gravose di quelle pattuite nel primo contratto, costringendo il destinatario del secondo contratto a disconoscere la firma che vi risultava apposta. Violano altresì l'art. 22, comma 1, CGS i dirigenti di società che, senza alcuna giustificazione, abbiano omesso di rispondere alle convocazioni dell'Ufficio Indagini della Procura Federale.

Nel caso di specie era stata sanzionata la società con l'ammenda di € 2.000,00 (duemila) e con le inibizioni di mesi 6 (sei), di mesi 4 (quattro) e di mesi 2 (due), a carico rispettivamente del Presidente, del Vice Presidente e del Segretario della società.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

37/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Fedeli V.

Riferimenti normativi

art. 4, comma 1, CGS; art. 22, comma 1, CGS.

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 46/TFN del 09.09.2024 - (Pipola Raffaele, Pipola Felice, Romano Roberto e Pomigliano Calcio Femminile Srl - Reg. Prot. 37/TFN-SD)